

# CONTRIBUTO UNIFICATO



## IL TRIBUNALE DI VARESE

FALL: 3715 sub. 2  
CRON: 61/2013

composto dai Magistrati  
Dott. Dario PAPA  
Dott. Nicola COSENTINO  
Dott. Marco Giuliano AGOZZINO  
riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

### decreto

nel procedimento di reclamo avverso decreto del Giudice delegato al Fallimento della società  
[redacted] promosso da

[redacted], in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti  
[redacted] e [redacted] in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso;

- ricorrente -

FALLIMENTO della società [redacted] contro [redacted], in persona del Curatore, contumace;

La società [redacted] con ricorso depositato il 26.6.2012, ha proposto reclamo ex art. 26 l.f. avverso il decreto in data 16.6.2012 con il quale il giudice delegato al fallimento della società [redacted] (già [redacted] ha respinto il reclamo proposto dalla stessa [redacted] contro il secondo piano di riparto parziale predisposto dal Curatore del fallimento.

La ricorrente risulta ammessa al passivo del fallimento per il credito di € 91.505,82 con riconoscimento del privilegio speciale di cui all'art. 2762 c.c. e di € 103.849,14 in via chirografaria.

Il secondo piano di riparto parziale, di cui si discute, prevede il pagamento alla ricorrente della percentuale del 14,73% del credito prelatizio ovvero della somma di € 13.799,77. Al contempo, il suddetto piano prevede non solo il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale di rango poziore ma anche il pagamento integrale dei creditori privilegiati di rango inferiore a quello riconosciuto alla [redacted] nonostante il realizzo del macchinario oggetto del predetto privilegio speciale fosse stato pari a € 129.908,84 e, dunque, interamente capiente del credito prelatizio. Il reclamo è fondato.

Ed infatti il concorso di crediti privilegiati generali e speciali deve essere regolato nel rispetto dell'ordine legale delle cause di prelazione con la conseguenza che, pacificamente, il ricavato della vendita del bene mobile oggetto di privilegio speciale deve essere messo a disposizione dei creditori muniti di privilegio di rango poziore, pur se generali, come correttamente è stato previsto nel piano di riparto contestato. Quest'ultimo, tuttavia, erra laddove, per soddisfare integralmente i creditori di rango poziore, procede alla "consumazione" della massa costituita dal ricavato della vendita del macchinario prima ancora di attingere alla indistinta massa mobiliare (proveniente dal realizzo di altri cespiti mobiliari), provocando l'effetto contra legem della pretermissione di un creditore di rango poziore con preferenza di creditori muniti di prelazioni di grado inferiore.

Se è vero che il ricavato della vendita del bene oggetto di prelazione speciale deve, come già detto, confluire nella massa mobiliare a disposizione dei creditori privilegiati secondo l'ordine delle rispettive prelazioni, tale principio va coordinato con la necessità di assicurare il rispetto del richiamato ordine. Ciò avviene verificando che, dopo aver pagato tutti i crediti di rango poziore, utilizzando se necessario anche il ricavato della vendita dei beni gravati da privilegio speciale, residui

ancora una parte del ricavato suddetto utile al pagamento dei creditori che su quel bene possano esercitare un diritto di prelazione speciale.

Occorrerà domandarsi se, pagati i creditori anteriori, la massa mobiliare contenga ancora il valore monetario realizzato dalla vendita del singolo bene oggetto di privilegio speciale, o meno. In caso positivo, non vi è ragione per sacrificare le ragioni creditorie dei privilegiati speciali su quel bene.

Nel caso di specie, la massa mobiliare a disposizione dei creditori muniti di privilegi generali pozioni era sufficiente a soddisfarli interamente, senza che fosse invece necessario intaccare la massa relativa al ricavato dei macchinari.

Il creditore odierno reclamante, dunque, trovava integra tale massa e avrebbe pertanto dovuto vedere soddisfatta interamente la propria ragione di credito.

L'aver aggredito immediatamente il valore monetario del macchinario oggetto del privilegio, ha fatto sì che il piano di riparto vedesse preferiti creditori successivi nella scala delle prelazioni.

Per evitare tale risultato contrario alla legge, dunque, occorrerà procedere a riformulare il piano di riparto secondo i principi sopra illustrati.

Nulla per le spese stante la contumacia del fallimento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il piano di riparto impugnato laddove non prevede l'integrale pagamento del credito prelatizio della ricorrente.

Condanna il Fallimento al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Varese, 11.1.2013

Il Giudice est.

Dott. Nicola Cosentino

*N. Cosentino*

Il Presidente  
Dott. Dario Papa

*D. Papa*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VARESE, il 25 GEN 2013

IL CANCELLIERE

(dott. Giuseppe TROVATO)

*[Handwritten signature of Giuseppe Trovato]*